Agea
Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

Direzione Organismo di coordinamento

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499282
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

All' **Organismo Pagatore AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it

All' **A.G.R.E.A**
agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it

All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it

All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' **A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it

All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it

All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia OPLO**
opr@pec.regione.lombardia.it

All' **OP della Provincia Autonoma di Bolzano – OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' **Organismo Pagatore ARGEA Sardegna - ARGEA**
argea@pec.agenziaargea.it

All' **Organismo Pagatore della Regione Friuli-Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it

Alla **Regione Veneto**
agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Alla **Regione Lazio**
agricoltura@pec.regione.lazio.it
agrisostenibilita@regione.lazio.legalmail.it

Alla **Regione Basilicata**
dg.agricoltura@cert.regione.basilicata.it

Alla **Regione Campania**
dg.500700@pec.regione.campania.it

Alla **Regione Marche**
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Alla **Regione Abruzzo**
dpd@pec.regione.abruzzo.it

Alla **Regione Friuli-Venezia Giulia**
agricoltura@certregione.fvg.it

Alla **Regione Siciliana**
assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it

Alla **Regione Sardegna**
agricoltura@pec.regione.sardegna.it

Alla **Regione Umbria**
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

Alla **Regione Puglia**
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it

Alla **Regione Liguria**
agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it

Alla **Regione Valle d'Aosta**
agricoltura@regione.vda.it

Alla **Regione Molise**
regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla **Regione Calabria**
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Alla **Regione Piemonte**
agricoltura@cert.regione.piemonte.it

Alla **Regione Lombardia**
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Alla **PA Trento**
serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

Alla **PA Bolzano**
landwirtschaft.agricoltura@pec.prov.bz.it

Alla **Regione Emilia-Romagna**
AgrDga@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla **Regione Toscana**
regionetoscana@postacert.toscana.it

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Al **Coordinamento CAA Coldiretti**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it

Al **CAA Confagricoltura**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it

Al **CAA CIA**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it

Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com

Al **CAA degli Agricoltori**
caa@pec.unicaa.it

e, p.c.

Alla **DIREZIONE AGEA**
SEDE

Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
Direzione generale dello sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it

Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare
aoo.pqa@pec.masaf.gov.it

Al **Coordinatore Commissione Politiche Agricole Regione Veneto**
Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
area.marketingterritoriale@pec.regione.veneto.it

A **Leonardo SpA**
cybersecurity@pec.leonardo.com

Oggetto: Interventi Settore Vitivinicolo di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115 – Aumento percentuale anticipo al 90% (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1160 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2026).

In data 6 agosto 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2026/1160 della Commissione, del 28 maggio 2026, recante modifica

del Regolamento delegato (UE) 2022/127, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 per quanto concerne i pagamenti degli anticipi relativi agli interventi nel settore vitivinicolo.

In particolare, il citato Regolamento delegato, all'articolo 1, stabilisce che l'importo degli anticipi di cui all'articolo 44, paragrafo 3-bis, del Regolamento (UE) 2021/2116 non può superare il 90% del contributo finanziario dell'Unione relativo ai costi stimati per gli interventi di cui all'articolo 58 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Con l'acclusa Circolare n. 391055 del 12 agosto 2026, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha richiamato l'attenzione delle Regioni e degli Organismi pagatori sulla necessità di assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il tempestivo adeguamento delle procedure e delle modalità operative interessate dalle suddette disposizioni, nonché di tenere conto delle nuove percentuali di anticipo nella programmazione della spesa.

Si rappresentata che le disposizioni introdotte dal Regolamento delegato (UE) 2026/1160 sono direttamente applicabili e determinano il conseguente adeguamento delle pertinenti disposizioni nazionali.

Si richiama, ulteriormente, quanto rappresentato dal MASAF in merito alla gestione finanziaria della campagna 2025/2026, per la quale sono state al momento quantificate economie pari a circa 16 milioni di euro.

Gli Organismi pagatori sono pertanto invitati ad assumere le necessarie iniziative per adeguare la spesa relativa agli interventi settoriali vitivinicoli al nuovo quadro normativo europeo, tenendo conto della chiusura dell'esercizio finanziario 2026 prevista per il 15 ottobre 2026.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno illustrare di seguito, per ciascun intervento afferente al settore vitivinicolo di cui all'articolo 58 del Regolamento (UE) 2021/2115, gli aspetti di particolare rilevanza ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni in riferimento a:

1. Investimenti, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;
2. Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115;
3. Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi.

Per quanto concerne l'intervento di cui all'articolo 58, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, si rimanda a quanto previsto dalla circolare MASAF n. 391055 del 12 agosto 2026 che dispone l'aggiornamento delle modalità stabilite dall'Organismo pagatore nei termini indicati dal regolamento delegato (UE) 2026/1160.

1. Intervento settoriale "Investimenti" di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115. Adeguamento della percentuale massima dell'anticipo al 90% ai sensi del regolamento delegato (UE) 2026/1160 della Commissione del 28 maggio 2026. Integrazione della Circolare AGEA prot. n. 9910 del 7 febbraio 2025.

Con specifico riferimento all'intervento settoriale "Investimenti", il Ministero ha precisato che l'articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635212, è da leggersi come segue:

«È consentito al beneficiario chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso, per un importo che non può superare il 90% del contributo dell'Unione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell'anticipo. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, le Regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l'eventuale concessione degli anticipi e fissano la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite del 90%.»

Alla luce del nuovo quadro normativo unionale e delle indicazioni fornite dal Ministero, si rende necessario adeguare le disposizioni contenute nella Circolare AGEA prot. n. 9910 del 7 febbraio 2025 relativamente alla percentuale massima erogabile a titolo di anticipo.

Pertanto, al **paragrafo 10 – "Determinazione del sostegno"**, il periodo:

«I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso, per un importo che non può superare l'80% del contributo dell'Unione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell'anticipo. Le Regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l'eventuale concessione degli anticipi e fissare la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell'80%.»

è sostituito dal seguente:

«I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso, per un importo che non può superare il 90% del contributo dell'Unione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. Le Regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l'eventuale concessione degli anticipi e fissano la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite del 90%.»

Conseguentemente, al **paragrafo 13 – "Modalità di erogazione dell'aiuto"**, il periodo:

«Nell'ambito degli investimenti biennali i beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso per un importo che non può superare l'80% del contributo UE ammesso all'aiuto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al 110% del valore dell'anticipo. Le Regioni, con proprio provvedimento, se del caso, stabiliscono l'eventuale concessione degli anticipi e fissano la percentuale massima erogabile nel rispetto del limite dell'80%.»

è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito degli investimenti biennali i beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso per un importo che non può superare il 90% del contributo UE ammesso all'aiuto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al 110% del valore dell'anticipo. Le Regioni, con proprio provvedimento, se del caso, stabiliscono l'eventuale concessione degli anticipi e fissano la percentuale massima erogabile nel rispetto del limite del 90%.»

Resta fermo che, per l'ottenimento dell'anticipo, deve essere presentata apposita richiesta all'Organismo Pagatore competente, ovvero presso le Regioni/Province autonome qualora previsto, corredata dalla relativa garanzia.

Disposizioni applicative

Le Regioni e le Province autonome che intendono avvalersi della possibilità di concedere anticipi provvedono, ove necessario, ad adeguare i propri provvedimenti alla nuova percentuale massima prevista dalla normativa unionale.

Gli Organismi Pagatori provvedono, conseguentemente, ad adeguare le proprie procedure e disposizioni operative, nonché i relativi sistemi informativi, al fine di consentire l'erogazione dell'anticipo nella percentuale stabilita dalle Regioni e, comunque, entro il limite massimo del **90% del contributo dell'Unione**.

L'aumento della percentuale massima erogabile a titolo di anticipo comporta il conseguente adeguamento dell'importo della garanzia, che resta fissata nella misura del **110% dell'importo dell'anticipo effettivamente richiesto ed erogato**.

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni contenute nella Circolare AGEA prot. n. 9910 del 7 febbraio 2025 non espressamente modificate dalla presente Circolare.

2. Intervento settoriale "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115. Adeguamento della percentuale massima dell'anticipo al 90% ai sensi del regolamento delegato (UE) 2026/1160 della Commissione del 28 maggio 2026. Integrazione della Circolare AGEA prot. n. 1090 del 9 gennaio 2025.

Con specifico riferimento all'intervento della **Ristrutturazione e riconversione dei vigneti**, il Ministero ha precisato che l'articolo 8, comma 7, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635206, deve essere letto come segue:

«I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare il 90% del contributo ammesso; il restante 10% viene erogato, se del caso, dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo».

Alla luce del nuovo quadro normativo unionale e delle indicazioni fornite dal Ministero, si rende necessario adeguare le disposizioni contenute nella Circolare AGEA prot. n. 1090 del 9 gennaio 2025 relativamente alla percentuale massima erogabile a titolo di anticipo.

Pertanto, nel paragrafo **"Definizione ed importi del sostegno unionale"** della predetta Circolare, il periodo:

«I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso. Il restante 20% viene erogato all'esito delle verifiche sulla domanda di pagamento di saldo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.»

è sostituito dal seguente:

«I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare il 90% del contributo ammesso. Il restante 10% viene erogato, se del caso, all'esito delle verifiche sulla domanda di pagamento di saldo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.»

Resta fermo che la richiesta di pagamento dell'anticipo può essere effettuata contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno, secondo le modalità e le istruzioni operative definite dal competente Organismo Pagatore.

Gli Organismi Pagatori sono, pertanto, tenuti ad adeguare le proprie procedure e disposizioni operative al nuovo limite massimo del **90% del contributo ammesso**, assicurando il rispetto delle condizioni previste dalla normativa unionale e nazionale.

L'aumento della percentuale massima erogabile a titolo di anticipo comporta, conseguentemente, l'adeguamento dell'importo della garanzia fideiussoria, che resta fissata nella misura del **110% dell'importo dell'anticipo effettivamente richiesto ed erogato**.

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni previste dalla Circolare AGEA prot. n. 1090 del 9 gennaio 2025, non espressamente modificate dalla presente Circolare.

Le disposizioni della presente Circolare si applicano alle richieste di anticipo disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2026/1160, a decorrere dalla relativa entrata in vigore.

3. Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi

L'articolo 13, comma 2, del D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023 disciplina le modalità di erogazione del contributo nell'ambito della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM Vino", prevedendo, previa presentazione della relativa domanda di pagamento, la corresponsione di un anticipo pari all'80% dell'importo del contributo ritenuto ammissibile, subordinatamente alla costituzione di una garanzia pari al 120% dell'importo anticipato, nonché il successivo pagamento del saldo pari al 20%.

Agea
Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

Con riferimento alla campagna 2025/2026 attualmente in corso, il Decreto direttoriale n. 215195 del 15 maggio 2025, recante le modalità operative e procedurali per l'attuazione del citato D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023, disciplina all'articolo 25 le modalità di erogazione del finanziamento, prevedendo, richiamando quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del medesimo Decreto ministeriale, in ordine alla corresponsione di un anticipo pari all'80% dell'importo concesso, previa presentazione della relativa garanzia.

Le medesime modalità di erogazione sono confermate dal Manuale delle procedure dell'Organismo Pagatore AGEA n. 62519 del 4 agosto 2025, relativo alla campagna 2025/2026, che al punto 12, "Erogazione del finanziamento", prevede l'erogazione del finanziamento unionale, previa presentazione delle relative domande di pagamento, mediante un anticipo, ove richiesto, pari all'80% dell'importo concesso, previa costituzione di una garanzia di valore pari al 120% dell'importo anticipato, e un successivo saldo pari al 20% dell'importo del contributo ritenuto ammissibile, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale.

Alla luce della modifica introdotta dal Regolamento delegato (UE) 2026/1160 e in conformità a quanto disposto dalla Circolare n. 391055 del 12 agosto 2026 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'articolo 13, comma 2, del Decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 331843, deve intendersi modificato e, conseguentemente, è da leggersi come segue:

"*Il contributo è liquidato sotto forma di anticipo pari al'**90%** dell'importo di contributo ritenuto ammissibile, dietro presentazione di apposita garanzia di valore pari al 120% dell'importo anticipato, e di successivo saldo pari al **10%** dell'importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all'articolo 14, comma 10. Per coloro che non usufruiscono dell'anticipo, il contributo è liquidato sotto forma di saldo al termine delle attività e all'esito dei controlli di cui all'articolo 14, comma 10.";*

In considerazione delle disposizioni sopra richiamate, si invita l'Organismo Pagatore AGEA, ad adeguare tempestivamente le proprie procedure e modalità operative alle disposizioni sopra richiamate, assicurando la corretta applicazione delle nuove percentuali di anticipo e di saldo per la campagna 2025/2026.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti nella presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE
(Salvatore Carfì)

SALVATORE
CARFÌ
13.08.2026
08:28:18
GMT+02:00